

*Articolo 20***Clausola di revisione**

In base alla prima relazione annuale di cui all'articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. KORKEAOJA

**Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390 del 30 dicembre 2006)*

A pagina 7, punto 12 [modifica dell'articolo 26 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002], dopo la lettera b) (sostituzione del paragrafo 2, primo comma): è inserita la seguente nuova lettera:

«b bis) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

“Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.”»